

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
23 novembre 1994

Causa T-356/94 R

Sergio Vecchi
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori»

Testo completo in francese II - 805

Oggetto: Domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione di nomina del signor K. al posto di capo della delegazione della Commissione nel Kazakhstan.

Esito: Rigetto.

Sunto dell'ordinanza

La Commissione respingeva la candidatura del richiedente al posto di capo della delegazione della Commissione nel Kazakhstan e decideva la nomina del signor K. al posto di cui trattasi. Il richiedente presentava un ricorso per l'annullamento della decisione di nomina e chiedeva la sospensione della sua esecuzione nell'ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori.

Sulla domanda di sospensione dell'esecuzione

Il presidente del Tribunale ricorda che il giudice del procedimento sommario deve valutare l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti richiesti esaminando se l'esecuzione degli atti controversi, prima che venga emanata una decisione nel merito, sia tale da comportare, per la parte che sollecita siffatti provvedimenti, danni irreversibili, cui non possa essere posto rimedio neppure se la decisione impugnata fosse annullata dal Tribunale. In ogni caso i provvedimenti richiesti, malgrado il loro carattere provvisorio, non devono essere sproporzionati rispetto all'interesse dell'istituzione convenuta a che le sue decisioni siano eseguite anche ove formino oggetto di un ricorso giurisdizionale (punto 17).

Riferimento: Tribunale 11 marzo 1994, causa T-589/93 R, Ryan Sheridan/FECVT (Racc. PI pag. II-257, punto 19)

Il presidente rileva, alla luce degli elementi del fascicolo e, in particolare, dei requisiti dell'avviso di posto vacante e dei dati risultanti dal curriculum vitae del signor K., che non può considerarsi del tutto priva di fondamento la tesi del richiedente secondo cui la Commissione, nominando il signor K., avrebbe violato i termini dell'avviso di cui trattasi. Ciò non di meno, nella presente fase del procedimento e considerate le risultanze del fascicolo, non può neppure ritenersi assodato il fatto che il richiedente possieda tutti i requisiti previsti dall'avviso di posto vacante (punto 19).

Stando così le cose, il giudice del procedimento sommario non può ravvisare l'esistenza di un interesse del richiedente tale da giustificare la constatazione che il proseguimento del procedimento principale, in mancanza di una misura di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, causerebbe al richiedente stesso un danno grave e irreparabile (punto 20).

Infatti, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale decidesse di annullare la decisione di nomina del signor K. e quest'ultimo avesse acquisito nel frattempo un'esperienza specifica nel settore dei rapporti con il Kazakistan, non è stato in alcun modo dimostrato che, nell'ambito di una nuova procedura di copertura del posto di cui trattasi, le possibilità del richiedente di vedere accolta la propria candidatura

potrebbero essere diverse da quelle di cui disponeva nell'ambito della procedura controversa (punto 21).

In ogni caso, per quanto riguarda la ponderazione degli interessi in gioco, il presidente del Tribunale rileva che è considerevole il pregiudizio che verrebbe arrecato agli interessi che fanno capo alla Commissione dalla sospensione dell'esecuzione della decisione di nomina impugnata, considerato l'interesse derivante dall'esigenza di coprire effettivamente il posto di cui trattasi a breve termine (punto 22).

Conseguentemente, il presidente del Tribunale rigetta la domanda di provvedimenti provvisori senza che sia necessario esaminare se gli altri motivi addotti dal richiedente a sostegno della sua domanda giustificano prima facie l'adozione del provvedimento richiesto (punto 23).

Dispositivo:

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.